

Codice A1816B

D.D. 9 marzo 2026, n. 403

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7830 - Demanio idrico fluviale, R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - CNA1092 - Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per la realizzazione della ciclovia del Monviso - Tratto Valle Varaita Lotto 1 - tra la SP 105 ed il lago nel Comune di Pontechianale (CN) - Richiedente: Unione Montana Valle Varaita.**



**ATTO DD 403/A1816B/2026**

**DEL 09/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7830 - Demanio idrico fluviale, R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - CNA1092 – Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per la realizzazione della ciclovia del Monviso - Tratto Valle Varaita Lotto 1 - tra la SP 105 ed il lago nel Comune di Pontechianale (CN) - Richiedente: Unione Montana Valle Varaita.

Premesso che:

Con nota assunta al prot. n. 54128/A1816B del 04/12/2025 l' Unione Montana Valle Varaita ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la regolarizzazione della concessione demaniale per la realizzazione della ciclovia del Monviso - Tratto Valle Varaita Lotto 1 - tra la SP 105 ed il lago nel Comune di Pontechianale (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 56390/A1816B del 18/12/2025.

All'istanza risultano allegati i seguenti elaborati progettuali firmati dal RUP Geom. Bruno Tallone e dall'Ing. Alberto Mazzucchelli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese (n° 1625):

A.02\_ES\_RELAZIONE GENERALE - A.02\_ES\_RELAZIONE TECNICA -  
PONT\_ES.01\_Dettagli costruttivi - PONT\_ES.02\_Sezioni 1-5 - PONT\_ES.03\_Sezioni 6-10 -  
PONT\_ES.04\_Sezioni di dettaglio 7-9 -PONT\_ES\_2\_CATASTALE\_Sezioni 7-9, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al R.D. n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento

Regionale n. 10/R del 16/12/2022.

In particolare si prevede di realizzare un camminamento / ciclovia, della lunghezza di circa 535 m, sul lato di valle della strada provinciale SP105. In alcuni punti la realizzazione del percorso in esame viene attuata con l'allargamento della piattaforma stradale attraverso un nuovo rilevato sostenuto da gabbioni a rete metallica riempiti con pietrame locale, in altri tratti, quelli maggiormente critici, l'intervento si attua con la realizzazione di una berlinese a cui viene ancorata, in aggetto, la struttura destinata ad ospitare la sede viabile protetta. Completano l'opera alcuni interventi minori di consolidamento di dissesti puntuali e risanamento di vecchi muri di contenimento.

I lavori saranno realizzati indicativamente in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. del Comune di Pontechianale, F. 37, mappali n. 105, 315, 3, 300, 299, 298.

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Varaita n. 56 del 16/09/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica in linea tecnica.

Considerato che:

E' stata effettuata una visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Cuneo in data 15/12/2025, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del lago di Pontechianale, alimentato dal Torrente Varaita, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. per quanto riguarda l'utilizzo delle aree di cantiere in alveo e delle opere provvisorie, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, con previsione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici del lago, con individuazione di adeguati tempi di preavviso;
2. gli apprestamenti di cantiere (ponteggi e deposito materiali) lungo la sponda del lago, necessari per la realizzazione dei lavori, dovranno essere immediatamente rimossi ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. n. 10/2022.

Trattandosi di manufatti di proprietà pubblica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n. 33/2013;

### *determina*

1 - di concedere all'Unione Montana Valle Varaita l'occupazione di area demaniale per la realizzazione della ciclovia del Monviso - Tratto Valle Varaita Lotto 1, tra la SP 105 ed il lago nel Comune di Pontechianale (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente sulle sponde senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- c. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del lago;
- d. le sponde, dove eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni 3 (tre)** a far data dalla presente determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato.

Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- h. il Concessionario dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- i. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del lago, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- j. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del lago che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dello stesso;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22/2010.

Funzionario estensore:  
Antonio Pagliero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

**Schema di Disciplinare di concessione demaniale per servitù per un camminamento /  
ciclovía lungo il lato di valle della strada provinciale SP105, sulla sponda del lago  
alimentato dal torrente Varaita, nel Comune di Pontechianale - CNPO1092**

**Richiedente:** Unione Montana Valle Varaita, con sede legale in Piazza Marconi, 5 – 12020,  
Frassino (CN), (P.IVA 03553370044) nella persona di .....  
nato a ..... il .....

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data  
16/12/2022, n.10/R, sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la  
concessione demaniale gratuita per l'occupazione di sedime demaniale con camminamento /  
ciclovía lungo il lato di valle della strada provinciale SP105, sulla sponda del lago alimentato dal  
torrente Varaita, nel Comune di Pontechianale (CN) per una lunghezza di circa 535 m e una  
larghezza di circa 2,00 m, comportante pertanto l'occupazione di area appartenente al demanio  
idrico di circa 1070 mq (preso i lotti censiti al C.T. al F. 37, mappali n. 105, 315, 3, 300, 299, 298),  
come indicato negli elaborati allegati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o  
Amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per  
eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

## **Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.**

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione ed autorizzazione idraulica (P.I.7830) rilasciato con D.D. n. ....../A1816B del .../.../....., che si intendono qui integralmente richiamate.

## **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** dalla data della determina di concessione **con scadenza al 31 dicembre 2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.**

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella di cui all'allegato A ("tabella canoni") della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

**Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 7– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

**Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede dell'Unione Montana Valle Varaita, sita in Piazza Marconi, 5 – 12020, Frassino (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del Concessionario per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(.....)

(firmato digitale)